

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

| INDICE | | PAG. |
|--|----------|------|
| Comunicazione del Presidente: | PAG. | |
| PRESIDENTE | 374 | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | |
| JACOMETTI ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. (74); | | |
| BONOMI ed altri: Modifica agli articoli 18 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino. (169); | | |
| SPADAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (1350) . . . | 374 | |
| PRESIDENTE | 374, 375 | |
| BISANTIS | 375 | |
| JACOMETTI | 375 | |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 375 | |
| VERONESI, <i>Relatore</i> | 374 | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | |
| Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) per le spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56. (764) | 376 | |
| PRESIDENTE | 376 | |
| ELKAN, <i>Relatore</i> | 376, 377 | |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 377 | |
| VIVIANI LUCIANA | 377 | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | |
| SANGALLI ed altri: Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. (939) | 377 | |
| PRESIDENTE | 377, 378 | |
| BORIN, <i>Relatore</i> | 377 | |
| FERRI | 377 | |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 378 | |
| VILLA GIOVANNI | 377 | |
| TOZZI CONDIVI e VERONESI: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, contenute nell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e nell'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 186, nonché nell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251. (308) | 378 | |
| PRESIDENTE | 378, 379 | |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 379 | |
| TOZZI CONDIVI | 379 | |
| TOROS, <i>Relatore</i> | 378 | |
| VILLA GIOVANNI | 379 | |

| | PAG. |
|--|------|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | |
| TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri in Napoli. (1317) | 380 |
| PRESIDENTE | 381 |
| RUSSO SPENA, <i>Relatore</i> | 380 |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 380 |
| TITOMANLIO VITTORIA | 381 |
| VILLA GIOVANNI | 381 |
| VIVIANI LUCIANA | 381 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 381 |

La seduta comincia alle 9,40.

GASPARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Simonacci è in congedo e che il deputato Rampa è sostituito dal deputato Titomanlio Vittoria.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Jacometti ed altri: Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (74); Bonomi ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino (169); Spadazzi ed altri: Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 17 giugno 1931, n. 773 (1350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri: « Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino » (74); dei deputati Bonomi ed altri: « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino » (169) e dei deputati Spadazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 95 del testo delle leg-

gi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1350).

Come gli onorevoli colleghi ricordano la Commissione, nelle precedenti sedute, ha ampiamente discusso le tre proposte di legge. Durante l'ultima seduta insorsero, ad un certo momento, delle difficoltà, rappresentate soprattutto da una certa perplessità manifestata dall'onorevole Pucci Ernesto, che indusse la Commissione a soprassedere alla discussione ed a rinviare l'ulteriore esame della materia al Comitato ristretto che aveva già in precedenza elaborato un nuovo testo unificato delle tre proposte di legge. L'onorevole Pucci Ernesto non è presente in questo momento ma, anche in relazione ad alcuni colloqui che ho avuto con il collega, rendo noto che egli accede all'accoglimento del nuovo testo concordato, con la sola eventuale riserva per quanto riguarda il numero degli esercizi di vendita o di consumo di cui all'articolo 1, del testo proposto dal Comitato ristretto, che prevede il rapporto massimo di un esercizio per ogni 250 abitanti mentre l'onorevole Pucci Ernesto, in origine, chiedeva che fosse stabilito il rapporto di uno per ogni 200 abitanti.

Do la parola al Relatore, onorevole Veronesi, perché voglia riferire alla Commissione.

VERONESI, *Relatore*. Il relatore ha poche cose da aggiungere a quanto precisato dall'onorevole Presidente. Anch'io ritengo che l'onorevole Pucci Ernesto non intenda ulteriormente insistere sulla questione del rapporto limite per quel che concerne il numero degli esercizi di vendita o di consumo in ciascun comune o frazione di comune, dato che la differenza, sia di 50 esercizi in più o in meno è, comunque relativa. Anche per quanto concerne la norma prevista a favore del proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi, ritengo sia d'accordo.

Pertanto, quale Relatore, invito la Commissione ad approvare, possibilmente senza modifiche, il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto nella seduta del 18 dicembre scorso che è stato distribuito a cura della Segreteria della Commissione a tutti i colleghi. Esso si compone di tre articoli: all'articolo 1 si stabilisce il rapporto limite di 1 esercizio di vendita o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie per ogni 250 abitanti.

In questo rapporto limite non è compreso il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Con l'articolo 2 si consente la vendita delle bevande di cui all'articolo precedente anche nei circoli privati gestiti da enti assistenziali

limitatamente ai propri soci, anche se detti enti non siano aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale. Negli spacci predetti è, però, vietata la vendita delle bevande contenenti più del 21 per cento del volume in alcool.

Infine, con l'ultimo articolo, si stabilisce che entro i limiti di cui all'articolo 1 ed esclusivamente per le bevande che abbiano contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, possono ottenere l'autorizzazione alla vendita anche gli esercizi in cui si consumino cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro.

Ritengo che il provvedimento, così articolato, possa essere approvato dalla Commissione.

BISANTIS. Ove fosse possibile limitare il rapporto di cui al primo articolo da 1 a 250 ad 1 a 200 abitanti mi riterrei più soddisfatto. È un punto di vista che sottopongo alla Commissione rimettendomi, tuttavia, alla decisione degli onorevoli colleghi. Sarebbe, secondo me, una giusta soluzione intermedia.

JACOMETTI. Non ho che da ripetere quel che già ebbi occasione di dire la volta scorsa, e cioè che accetto il rapporto limite di 1 a 250 abitanti, pur trovandomi d'accordo qualora si intenda realmente ampliare detto rapporto.

Riterrei, in ogni modo, opportuno apportare due modifiche al testo proposto dal Comitato ristretto; modifiche di forma e non già di sostanza. All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: « di qualsiasi bevanda alcoolica... », aggiungerei: « fino a 21 gradi ». E, all'articolo 2, ultimo comma, alle parole: « Negli spacci predetti è però vietata... », inserirei: « salvo speciale autorizzazione ».

Per il resto sono d'accordo.

PRESIDENTE. Prima di passare agli articoli debbo chiedere all'onorevole Bisantis se insista sull'eventuale ulteriore riduzione del rapporto limite.

BISANTIS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Quale è il parere del Governo?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di con-

sumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti.

La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun comune o ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di 1 per 1.000 abitanti ».

A questo articolo il deputato Jacometti ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole: di qualsiasi bevanda alcoolica, aggiungere le altre: sino a 21 gradi ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal deputato Jacometti, resta così formulato:

« L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica sino a 21 gradi non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti.

La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di 1 per 1000 abitanti ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 605, è sostituito dal seguente:

« Non sono compresi nel rapporto limite di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli enti collettivi ed i circoli privati che svolgano attività assistenziale e ricreativa limitatamente ai propri soci anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale.

Negli spacci predetti è, però, vietata la vendita delle bevande contenenti più del 21 per cento del volume in alcool ».

Il deputato Jacometti ha presentato il seguente emendamento a questo articolo:

« Al terzo comma dell'articolo 2 dopo le parole: è però vietata, aggiungere le altre: salvo speciale autorizzazione ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 2 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, resta così formulato:

« L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 705 è sostituito dal seguente:

« Non sono compresi nel rapporto limite di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli enti collettivi ed i circoli privati che svolgono attività assistenziale e ricreativa limitatamente ai propri soci anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale.

Negli spacci predetti è, però, vietata, salvo speciale autorizzazione, la vendita delle bevande contenenti più del 21 per cento del volume in alcool ».

(*E approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Con le limitazioni di cui all'articolo 1 della presente legge ed esclusivamente per le bevande che hanno contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, possono avere l'autorizzazione alla vendita anche gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro ».

(*E approvato*).

A seguito dell'approvazione del nuovo testo il titolo del provvedimento viene così formulato:

« Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche » (74-169-1350).

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) per spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56 (764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), per spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56 » (764).

Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di riferire.

ELKAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in una precedente seduta mi ero impegnato di fornire alla Commissione i dati che da alcune parti erano stati richiesti per un più approfondito esame di questo provvedimento di legge che sembra aver sollevato perplessità in alcuni settori della nostra Commissione. Penso che la relazione scritta, da me predisposta, sia regolarmente pervenuta nelle mani degli onorevoli colleghi e che l'abbiano letta. Vorrei, pertanto, evitare di ripetere quanto in essa ho scritto. Gli elementi particolari, quanto meno quelli essenziali, le cifre relativamente alla attività generale ed alla entrata delle merci nonché i criteri che sono stati seguiti dall'E.N.D.S.I. per la loro distribuzione nel paese, le spese sostenute per la gestione, il contributo dello Stato, come pure quello che si chiede oggi all'Erario e, quindi, allo Stato per l'ulteriore buon funzionamento, in rapporto anche al valore delle merci che vengono distribuite, tutto questo è chiaramente illustrato nell'opu-

scolo da me redatto. Sarà stato anche notato come il maggior impegno nella distribuzione di queste merci sia stato rivolto dall'E.N.D. S.I. all'Italia meridionale, in considerazione di una maggiore depressione economica e, quindi, di una maggiore necessità di aiuti per quella zona. Penso che, egualmente, non sarà sfuggito ai colleghi il fatto che il valore delle merci arrivate in Italia e distribuite in tutti i settori per un'ampia opera di assistenza ammonta a circa 250 miliardi di lire. Richiamo, inoltre, l'attenzione di tutti sul rapporto fra spese generali dell'Ente, per gestione, immagazzinamento, trasporto, noli (due per cento circa) ed il valore delle merci distribuite. Tutte cose che debbono essere sottolineate in quanto hanno la loro importanza.

Ora, di fronte a questi dati e sulla scorta della relazione che ho avuto l'onore di presentare, mi sembra, in modo abbastanza dettagliato, vorrei raccomandare alla Commissione di esprimere un voto favorevole su questo disegno di legge. Credo che a nessuno sfugga questo fatto: l'Ente, ormai, versa in condizioni tali per cui se non interviene il contributo dello Stato, esso non sarà più in grado di operare e reslerà letteralmente paralizzato nella sua attività. Se ciò avvenisse sarebbe, questo, un fatto molto grave, anche perché il valore delle merci che continuano ad arrivare, spedite dalle organizzazioni volontarie americane è tale per cui si sentirebbe nel nostro paese la mancanza di questo apporto all'opera di assistenza di popolazioni che ne hanno bisogno e che attualmente beneficiano di questo vantaggio.

Per questo, a meno che qualche gruppo politico della Commissione non ritenga di dover approfondire l'esame della documentazione che ho fornito, pregherei di procedere rapidamente alla discussione degli articoli e, quindi, alla loro approvazione in modo di pervenire quanto prima ad un voto finale che io mi auguro possa essere favorevole.

VIVIANI LUCIANA. Ringraziamo l'onorevole Elkan per le precisazioni che ha voluto fornire alla Commissione ma, dato che questo opuscolo è molto ampio, e merita di essere attentamente esaminato nonché in considerazione del fatto che è nostra intenzione sviluppare su questo argomento un dibattito adeguatamente approfondito tenendo conto di tutti gli elementi, non soltanto di quelli già portati all'attenzione della Commissione dall'onorevole Relatore, ma altresì di quelli che potrebbero scaturire nel corso della discussione, preghiamo l'onorevole Presidente ed i colleghi commissari di voler rinviare il seguito

della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Chiedo se vi siano difficoltà in merito all'accoglimento di questa richiesta.

ELKAN, *Relatore*. Nessuna obiezione da parte mia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nessuna difficoltà da parte del Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, può rimanere, pertanto, stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni (939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: « Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni » (939).

Prego il Relatore, onorevole Borin, di voler riferire.

BORIN, *Relatore*. Nella precedente seduta abbiamo esaminato ampiamente l'articolo unico della proposta di legge sottoponendolo ad un serrato esame critico. L'obiezione fondamentale, avanzata dal rappresentante del Governo, verteva sul fatto che si veniva a mutare completamente il rapporto esistente tra il comune e il conduttore del locale. Io vorrei sapere dal rappresentante del Governo se mantenga questa sua preoccupazione, o se non sia orientato a dare parere favorevole alla proposta di legge che, in definitiva, agevola notevolmente i comuni che vogliono ad essa ricorrere, perché, ripeto, la norma non è imperativa e lascia ampia discrezionalità ai comuni che desiderino scegliere questa nuova forma di riscossione del contributo.

Io sarei per l'approvazione di questa proposta di legge che ritengo possa essere di effettiva utilità per i grandi comuni che ancora non hanno applicato l'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale.

VILLA GIOVANNI. Nella precedente seduta avevo fatto qualche osservazione nel senso che mi preoccupava la possibilità che un utente qualsiasi potesse sottrarsi al pagamento della tassa rinunciando all'utenza stessa. Ho fatto degli accertamenti ed ho avuto conferma che nella legge non è prevista una norma

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

in tal senso, tuttavia mi risulta che i comuni, per evitare casi del genere, includono nel regolamento una apposita clausola. Fatte queste considerazioni, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge e ritiro la mia riserva.

Per quanto concerne la preoccupazione affacciata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, cioè che la facoltà data ai comuni possa risolversi in una certa pesantezza nei confronti dei proprietari, credo che essa non abbia ragione di essere perché non saranno molti i comuni che la applicheranno e chi ha già costituito un tipo di servizio per la riscossione del contributo non ha interesse a mutarlo.

Concludendo, mi pare che la proposta di legge si possa accettare.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo unico della proposta, il deputato Ferri ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma dell'articolo unico sopprimere le parole: quando la particolare situazione edilizia locale ne dimostri la necessità ».

FERRI. Il mio emendamento deriva dal fatto che mi sembra di difficile interpretazione questo inciso, in quanto la « particolare situazione edilizia » sarà sempre soggettivamente intesa.

D'altro lato possiamo bene sopprimere questo inciso in quanto vi è sempre il controllo tutorio della Giunta provinciale amministrativa.

BORIN, Relatore. È chiaro che se vi saranno, eventualmente, particolari esigenze le amministrazioni comunali applicheranno il tributo. Credo che l'inciso sia superfluo e, quindi, non sarei contrario ad accettarne la soppressione.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico che, a seguito della approvazione dell'emendamento, resta così formulato:

« L'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti,

esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

È tuttavia consentito ai comuni di applicare il tributo a carico del proprietario dei locali, salvo rivalsa nei confronti dell'occupante o conduttore.

L'istituzione della tassa a carico del proprietario deve essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Veronesi: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, contenute nell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1908, n. 186, nonché nell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251 (308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Veronesi: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, contenute nell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e nell'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 186, nonché nell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251 » (308).

Il Relatore, onorevole Toros, ha facoltà di riferire.

TOROS, Relatore. Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta, avevamo manifestato un accordo di massima sulla proposta

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

in esame, salvo alcune perplessità sulla formulazione degli articoli. Con il proponente, onorevole Tozzi Condivi, abbiamo rivista la stesura degli articoli, con più precisi riferimenti ai vari testi di legge da modificare.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In linea di principio, indubbiamente, la proposta di legge dell'onorevole Tozzi Condivi è esatta perché estende le leggi generali, che hanno vigore in tutti i comuni d'Italia, anche a Roma. Le obiezioni che, in genere, vengono fatte vertono sul fatto che il comune di Roma si trova in situazioni del tutto particolari che portano a giustificare il trattamento speciale del quale sin ora ha beneficiato. Debbo dire che gli uffici del Ministero, proprio per queste argomentazioni, sono irremovibili e non ritengono che si debba innovare alla legislazione vigente in merito. Io non posso che sottolineare questo parere degli uffici ministeriali e lascio alla Commissione di decidere come crederà più opportuno, in quanto riconosco che nella proposta di legge dell'onorevole Tozzi Condivi c'è un principio fondamentale di giustizia, vorrei dire teorico che, indubbiamente, non può trovare facilmente obiezioni valide.

VILLA GIOVANNI. Mi pare che dalle stesse dichiarazioni del rappresentante del Governo risulti chiaro il fatto che, approvando la proposta di legge dell'onorevole Tozzi Condivi, noi faremo un'opera di giustizia. A parte le resistenze degli uffici competenti, cioè di chi è preposto a questo servizio, si tratta di rimediare ad un'ingiustizia prolungatasi da anni e per questo specifico motivo intendiamo mettere il comune di Roma sullo stesso piano degli altri comuni d'Italia. Dichiaro, pertanto, a nome del gruppo del partito comunista, che noi siamo favorevoli alla proposta di legge.

TOZZI CONDIVI. Ricordo ai colleghi che la mia proposta di legge non comporta alcun onere finanziario in quanto già esiste il fondo di rotazione speciale, ed a questo fondo potranno, ora, attingere anche gli Ospedali riuniti di Roma e l'ospedale di Santo Spirito. L'unica persona giuridica che è danneggiata, se così si può dire, è il comune di Roma il quale non godrà più del beneficio di veder pagate le rette di degenza dei propri cittadini con i soldi degli altri comuni d'Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo successivamente in votazione gli articoli nella nuova formulazione proposta dal Relatore e dal proponente onorevole Tozzi Condivi.

ART. 1.

Le norme, che fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211 ed all'articolo 10 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 luglio 1900, n. 277 nonché all'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, sono abrogate.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, sono estese nei confronti del comune di Roma per quanto concerne la determinazione del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovute al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma.

Il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Le norme sulla riscossione delle rette di ospedalità di cui al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, modificato con la legge 9 aprile 1953, n. 307, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e con la legge 8 luglio 1957, n. 579, sono estese al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, è abrogato.

(È approvato).

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito e per gli Ospedali riuniti di Roma.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione il nuovo titolo:

« Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (Urgenza) (1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli » (1317).

L'onorevole Russo Spena è pregato di riferire alla Commissione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Non ero presente nella precedente seduta della Commissione, ma sono al corrente della discussione che si è svolta. Al punto cui si è pervenuti nell'esame di questo provvedimento dobbiamo dire che l'ultimo scoglio è rappresentato dalla formulazione della norma relativa alla copertura finanziaria della spesa. La questione della esatta imputazione della spesa ci deve, invero, preoccupare in quanto potremmo incappare nell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione da parte del Capo dello Stato oppure veder bloccato il progetto di legge al Senato. Il Ministero del tesoro ha consigliato, per superare l'ostacolo, di modificare l'articolo 2 della proposta di legge, nel senso di trasferire l'onere dal capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al fondo concernente l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ma si è osservato che quest'ultimo capitolo è già di per sé, con i suoi limitati stanziamenti, poco elastico, per cui non è il caso di gravarlo con ulteriori oneri.

Ora, la via da seguire, secondo me, potrebbe essere questa, sempre che l'onorevole Titomanlio Vittoria e gli altri proponenti siano d'accordo: dato che all'articolo 1 è già stato approvato l'emendamento suggerito dal Ministero del tesoro e di far decorrere la spesa dal prossimo bilancio 1960-61, è necessario trovare la esatta formulazione tecnica della norma per ottenere che con il prossimo esercizio finanziario il capitolo relativo sia aumentato di pari somma.

PRESIDENTE. Non supereremo tuttavia la difficoltà! Se noi vogliamo che il capitolo della spesa per l'assistenza sia aumentato di un importo pari all'onere del provvedimento in esame, possiamo formulare un voto, un ordine del giorno per impegnare il Governo ma, tecnicamente noi, all'articolo 2

della proposta di legge, non possiamo dire che la spesa viene coperta con le disponibilità del capitolo 91, modificato in aumento per una somma corrispondente al nuovo onere.

Il Ministero del tesoro si limita a dire: provveda il Ministero dell'interno iscrivendo la spesa nel capitolo che meglio crede purché trovi i fondi sul proprio bilancio finanziario, e non venga a chiederci uno stanziamento autonomo!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è una lettera del Ministro del tesoro in data 24 ottobre 1959 molto precisa al riguardo. Dice: « Questo Ministero ha esaminato la proposta di legge, ecc. Al maggior onere annuo di lire 138 milioni (ora 70 milioni di lire a seguito dell'emendamento approvato) derivante dalla predetta proposta di legge dovrebbe provvedersi per l'esercizio finanziario 1959-60 (e noi già lo abbiamo escluso) a carico dello stanziamento del capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il medesimo esercizio. Al riguardo questo Ministero non sarebbe contrario a che il contributo in questione venisse congruamente aumentato in considerazione delle ragioni prospettate dagli onorevoli proponenti ».

Questo, interpretando lo spirito oltre che la lettera, vorrebbe dire: nel 1959-60 prelevate dal capitolo n. 91, per gli anni successivi il Ministero del tesoro non è contrario a che questo contributo venga aumentato. La lettera prosegue: « Tenuto, peraltro conto che il contributo di cui attualmente usufruisce il predetto Ente viene corrisposto, in base alla citata legge 17 luglio 1942, n. 995, a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero dell'interno concernente l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è su tale stanziamento che dovrebbe continuare a far carico il contributo in esame.

« Conseguentemente l'articolo 2 della proposta di legge di cui trattasi dovrebbe essere così modificato:

« Alla spesa di cui al precedente articolo si provvederà a carico dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno concernente l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

Questa lettera, di cui ho dato lettura, è stata interpretata dal nostro ministero in questo modo: per questo anno si prelevi sul capitolo 91, relativo all'assistenza generica; per

gli anni successivi, poiché i due milioni di lire attualmente corrisposti all'Albergo dei poveri di Napoli vengono dati sul fondo integrazione bilanci degli E.C.A., anche la maggiore somma prevista dalla proposta di legge Titomanlio Vittoria va prelevata su questo fondo. Però questo vuol dire togliere agli E.C.A. una somma pari.

Perché mi sono soffermato su questo inciso? Perché due settimane fa, l'onorevole Sottosegretario al tesoro, interprete diretto di questa lettera firmata dall'onorevole Ministro del tesoro, disse: voi, Ministero dell'interno non avete bene interpretato la lettera; quando noi diciamo che il nostro Ministero non è contrario, ciò significa che voi dovevate fare delle richieste concrete!

Pertanto, io stesso, ho chiesto la presenza, qui, dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, perché su questo punto non è il Sottosegretario per l'interno che deve dire l'ultima parola, in quanto egli non può indicare dove si debbano o si possano prendere i fondi.

Il Sottosegretario per il tesoro promise la volta scorsa che sarebbe venuto qui, oggi, a dire da dove si potevano prendere i fondi!

PRESIDENTE. Il Ministero del tesoro ha già presentato al Parlamento lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 e l'ammontare dei singoli capitoli è stato già fissato. Le nuove proposte di legge, pertanto, possono trovare la necessaria copertura solo nel fondo globale, quando non ci sia un apposito capitolo sul quale iscrivere i nuovi oneri.

Se l'onorevole Russo Spina propone un emendamento secondo il suggerimento del Ministero del tesoro nel senso di riferirsi al fondo di integrazione e la Commissione accetta...

VIVIANI LUCIANA. Le mie parole, nella seduta precedente, determinarono un intervento da parte della onorevole Titomanlio Vittoria. Noi non soltanto siamo favorevoli, ma siamo convinti della necessità di dare maggiori fondi a questa istituzione napoletana. Sta di fatto che a noi sembra — e nella forma e nella sostanza — non accettabile che per sostenere un ente, che ha bisogno di maggiori fondi, questi si sottraggano ad altri enti che versano forse in maggiori difficoltà di quello che noi vogliamo aiutare. La prassi che si usa in tutte le leggi che richiedono una copertura finanziaria, è completamente opposta a quella che si vuole seguire per questa proposta di legge. Ricordiamoci che c'è l'articolo 81 della Costituzione: o i proponenti indicano su quali capitoli della spesa si possono reperire i fondi necessari o il Governo

aumenta con un nuovo stanziamento i capitoli dell'assistenza nel prossimo bilancio. Qui, invece, si vorrebbe fare l'inverso. L'onorevole Titomanlio dice: approviamo la legge e sulla base del maggiore onere, il Ministero del tesoro aumenterà lo stanziamento dei fondi.

PRESIDENTE. Noi potremmo, in sede di approvazione del bilancio del tesoro e del bilancio degli interni, suggerire qualche variazione per poter trovare questo fondo di 70 milioni di lire.

VIVIANI LUCIANA. In tutti questi anni mai un emendamento in tal senso è stato approvato in Aula.

TITOMANLIO VITTORIA. Voglio far notare alla onorevole Viviani Luciana che fin da quando nel 1942 fu concesso il contributo di 2 milioni all'Albergo dei poveri, si attinse al capitolo dell'E.C.A. Ora, si tratta di una rivalutazione del danaro — di una rivalutazione ridotta — non solo nella misura del valore ma anche nel tempo. Quindi non facciamo niente di strano mantenendo iscritto questo maggior onere, che deriva da una semplice ma doverosa rivalutazione allo stesso capitolo.

VILLA GIOVANNI. A me pare che non si possa continuare in questa discussione. Abbiamo sentito l'onorevole rappresentante del Governo che ci ha mostrato il suo imbarazzo in questa situazione. Nella scorsa seduta il Sottosegretario di Stato, Tesoro, aveva assunto l'impegno di essere presente a questa discussione. Se l'onorevole Tesoro non può venire oggi, in questa Commissione, è necessario rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Penso che, accogliendo la proposta del deputato Villa Giovanni, sia il caso di rinviare il seguito della discussione, con l'impegno, da parte della Commissione, di ascoltare quello che dichiarerà il Sottosegretario di Stato Tesoro mentre preghiamo il Relatore, onorevole Russo Spina, di voler preparare un emendamento all'articolo 2 sul quale la Commissione si esprimerà nella prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato delle votazioni delle proposte di legge:

JACOMETTI ed altri: « Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 » (74);

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

BONOMI ed altri: « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino » (169);

SPADAZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1350) nel testo unificato e con il nuovo titolo: « Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande alcoliche » (74-169-1350):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

SANGALLI ed altri: « Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni » (939):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

TOZZI CONDIVI e VERONESI: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, contenute nell'articolo 4 della legge 31 maggio

1900, n. 211, e successive modifiche nonché dell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche » con il nuovo titolo: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma » (308):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Bisantis, Borin, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Elkan, Ferri, Foschini, Gagliardi, Gaspari, Gaudio, Iotti Leonilde, Lajolo, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI